

1403/21 Gita scolastica, responsabile il docente anche se è presente il genitore?

di *Laura Biarella*

La responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante per i danni provocati dall'allievo a se stesso (cd. autolesione) ha natura contrattuale e si fonda sul dovere di vigilanza del personale scolastico sull'alunno che deve essere esercitato dal momento in cui il minore viene affidato alla scuola sino al momento in cui la sorveglianza, effettiva o potenziale, passa ai genitori. Ma se il genitore partecipa alla gita scolastica?

L'affidamento dell'alunno all'istituto scolastico. L'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad un istituto scolastico, comporta per quest'ultimo il dovere di vigilare l'alunno minore, controllando, con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo fisiopsichico, che questi non venga a trovarsi in situazioni di pericolo, con possibilità di pregiudizio per la sua incolumità. Tale vigilanza deve essere esercitata dal momento iniziale dell'affidamento fino a quando ad essa si sostituisca quella, effettiva o potenziale, dei genitori.

L'obbligo di sorveglianza e di vigilanza. Con l'ammissione a una gita scolastica si instaura un vincolo negoziale che impone agli insegnanti l'obbligo di vigilare e sorvegliare sull'incolumità dei ragazzi per l'intera durata del viaggio, e che si esplica:

- nella repressione,
- nella prevenzione, tra cui rientra anche l'obbligo di verificare la sicurezza delle strutture alberghiere prescelte.

L'obbligo di provvedere a scegliere un'idonea struttura. Nella responsabilità dell'istituto scolastico nei confronti degli allievi partecipanti ad una gita, è ricompreso l'obbligo, a carico del medesimo istituto, di provvedere ad idonea scelta della struttura di accoglienza, che si esercita attraverso:

- la verifica preventiva dell'oggettiva pericolosità e dei rischi connessi al suo utilizzo sulla base della documentazione visibile prima della partenza,
- l'esame del luogo prima di provvedere alla destinazione effettiva degli alunni.

La prova del danno. L'iscrizione a una scuola e l'ammissione a una gita scolastica determinano l'instaurazione di un vincolo contrattuale, dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisca della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni. Ai fini della prova:

- all'allievo compete la dimostrazione di aver subito un evento lesivo durante la gita,
- all'istituto scolastico incombe la prova liberatoria, consistente nella riconducibilità dell'evento lesivo a una sequenza causale non evitabile e, comunque, imprevedibile, neppure mediante l'adozione di ogni misura idonea, in relazione alle circostanze, a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall'uso di strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche, salva, inoltre, la valutazione dell'eventuale apporto causale della condotta negligente o imprudente dell'alunno (il fatto volontario dell'allievo determina la sua corresponsabilità).

L'affidamento non si attua se il genitore partecipa alla gita scolastica. Nelle ipotesi ove il genitore sia presente alla gita scolastica, l'affidamento del minore all'istituto scolastico e al docente non si verifica, in quanto il genitore fa da accompagnatore, con la conseguenza che il personale della scuola non può essere ritenuto responsabile per eventuali infortuni.

La scuola non è responsabile ove il genitore sia presente. La responsabilità del personale scolastico è esclusa se il dovere di sorveglianza viene esercitato dal genitore. Con riferimento al danno cagionato dall'allievo nei suoi stessi confronti, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale e trova fondamento nell'iscrizione dell'allievo e nella conseguente ammissione nella scuola. Da tale rapporto insorge, a carico dell'istituto scolastico, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, gita compresa. Tale dovere di sorveglianza, tuttavia, risulta strettamente connesso all'affidamento del minore da parte dei genitori all'istituto e si protrae per tutto il periodo in cui il minore rimane nell'istituto e non venga riconsegnato al potere di vigilanza dei genitori.

La sorveglianza durante la gita scolastica se è presente un genitore. La responsabilità degli insegnanti è esclusa quando l'allievo, in gita, resta affidato ai genitori o a uno dei essi, che in quanto tale conservano il dovere di vigilanza sul proprio figlio.

La corresponsabilità scuola / alunno. La Corte di Cassazione (Sezione III Civile, Sentenza 4 febbraio 2014, n. 2413) in una vicenda ove un allievo aveva subito un infortunio nel corso di una gita scolastica, dove non erano presenti i genitori, aveva ricondotto l'evento in parte al suo stesso comportamento e in parte a quello degli altri studenti, con la conseguenza che, nella specie, si è delineato un cumulo di responsabilità: parzialmente a carico dell'allievo medesimo, per il resto a carico della scuola. Pertanto, i giudici hanno liquidato sia il danno biologico che quello morale, in quanto riferibili a pregiudizi diversi.

[Gita scolastica, responsabile il docente anche se è presente il genitore? - Orizzonte Scuola Notizie](#)